Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 21 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 21 MARZO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Treviso.

(668)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 92.

Assegnazione di nuovo termine per il conseguimento del premio di acceleramento per i lavori di riparazione di alloggi per i senza tetto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che ha approvato il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In sostituzione del termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, è assegnato il nuovo termine del 31 ottobre 1946 per il conseguimento del premio di acceleramento dei lavori di riparazione eseguiti a cura dei proprietari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 93.

Temporanee modificazioni alle norme sull'avanzamento e sulle rafferme dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;
Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1944 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza ha luogo esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento.

Durante il periodo anzidetto i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento al grado superiore anche se non sono in possesso dei requisiti di comando e di servizio richiesti dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.

Art. 2.

Ai marescialli capi della Regia guardia di finanza, che negli anni 1944 e 1945 ed in relazione alle vacanze allora esistenti in organico avrebbero avuto titolo — qualora fossero state predisposte le liste di avanzamento — alla promozione al grado superiore, può essere conferita, dopo l'espletamento della procedura relativa, la promozione stessa con l'anzianità che sarebbe loro spettata, anche se nel frattempo hanno compiuto il 25° anno di servizio. In quest'ultimo caso, essi saranno considerati promossi marescialli maggiori, ai soli effetti giuridici, prima del raggiungimento del limite di servizio suddetto.

Art. 3.

Il militare della Regia guardia di finanza che durante l'attuale guerra, pur avendone titolo, non abbia chiesto la rafferma, passando in conseguenza nella posizione di trattenuto alle armi, e come tale abbia continuato a prestare ininterotto servizio, può ottenere, a domanda, la rafferma, a decorrere dalla data di scadenza del precedente vincolo, qualora conservi i necessari requisiti fisici e ne sia ritenuto meritevole per condotta ad insindacabile giudizio del Comando generale.

Non costituisce interruzione di servizio l'assenza del militare dal reparto dall'8 settembre 1943, a non oltre tre mesi dalla data di liberazione della località in cui il militare si trovava.

Sono esclusi dalla concessione di cui al primo comma del presente articolo gli appuntati che, durante l'attuale guerra, ottennero, a domanda, la rescissione della rafferma e s'impegnarono a non chiedere ulteriori vincoli di servizio per conseguire la promozione al grado di sottobrigadiere nella posizione di trattenuto o richiamato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1946.
Conferma in carica del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1945, relativo alla nomina del sig. Musmeci Pietro a commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo;
Considerata l'opportunità di confermare nella carica il predetto commissario straordinario fino al 30 giugno 1946;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Musmeci Pietro, è confermato nella carica di commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo fino al 30 giugno 1946.

Roma, addì 15 febbraio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(739)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il provvedimento del Capo del Governo in data 21 dicembre 1936, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia cooperativa di Agnone e la stessa venne messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;
Veduti i provvedimenti del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 21 dicembre 1936 e 30 gennaio 1940, con i quali i signori Eduardo Cerimele e Angelo Sabelli vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della banca anzidetta;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei predetti due membri perchè dimissionari;

Decreta:

I signori De Horatiis dott. Cesare fu Francesco e Paolantonio rag. Francesco fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(745)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Galatina (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 14 settembre 1939, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Galatina (Lecce) e la stessa venne messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 14 settembre 1939, con il quale il prof. Pantaleo Duma venne nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la predetta azienda;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto prof. Duma, perchè deceduto;

Decreta:

Il dott. Carlo Consenti fu Roberto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Galatina (Lecce), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(746)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito in data 11 aprile 1942, con il quale il sig. ingegnere Francesco Guglianetti venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Novara;

Considerato che il predetto ing. Guglianetti è decaduto dall'incarico per compiuto triennio;

Decreta:

Il sig. ing. Francesco Guglianetti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Novara, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(749)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, salita San Matteo 12/R (esercizio di cartoleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Barrani Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(709)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento) (negozio generi alimentari), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Rospdcher Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(714)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Revoca dei decreti interministeriali 18 novembre 1940 e 2 febbraio 1942, con cui la Società Anonima Profumeria Avigliana « S.A.P.A. », con sede in Avigliana (Torino), è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 1940, con il quale la Società Anonima Profumeria Avigliana « S.A.P.A. », con sede in Avigliana (Torino), è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 2 febbraio 1942, con cui la detta società è stata messa in liquidazione, in considerazione che già si trovava in tale stato all'atto del sequestro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere liberamente le sue operazioni;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 18 novembre 1940 e 2 febbraio 1942, con cui la Società Anonima Profumeria Avigliana « S.A.P.A. », con sede in Avigliana (Torino), è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi liquidatori in carica prima del sequestro che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(692)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1940, con il quale la ditta « Laboratori di produzione farmaceutica nazionale E. Guieu », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1940, con il quale la Società anonima « Laboratori prodotti farmaceutici nazionali Emilio Guieu », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda venga liberata dai vincoli di cui alla legge di guerra;

Rilevato che l'esatta denominazione dell'azienda è « Laboratorio di prodotti farmaceutici nazionali Emilio Guieu » e che la medesima non è società anonima come erroneamente indicato nel decreto di sequestro;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 22 novembre 1940, con il quale la ditta « Laboratori di produzione farmaceutica nazionale E. Guieu », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo unico proprietario e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(719)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa Unione di Bagheria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 marzo 1938, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Unione di Bagheria e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato,

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 7 ottobre 1941, con il quale l'avv. Michelangelo Sciarrino venne nominato commissario liquidatore della menzionata banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta

Il dott. Domenico Vitanza fu Rosario è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa Unione di Bagheria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

Con decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il giorno 13 agosto successivo, il prof. Gino Bergami è stato nominato Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(742)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 14 marzo 1946:

Pernigotti Aldo, notaio residente nel comune di Pomarico, distretto notarile di Matera, è traslocato nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria;

Marsella Francesco, notaio residente nel comune di Sant'Apollinare, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Pontecorvo, stesso distretto;

Cappellini Gualtiero, notaio residente nel comune di Cavriglia, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze;

Borragine Luigi, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Catania.

(759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Miani Maria di Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5021 — Data: 25 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siena — Intestazione: Casini Guido fu Eliseo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65754: Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Bosticco Margherita in Porta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Banchi Gino fu Ubaldino — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39367 — Data: 11 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Taffi Luigi di Alberto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 41.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Fago Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 Mod. A — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: De Matteis Norma fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1590 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Mancusi Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. A — Data: 22 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Lotti Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. A — Data: 3 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni — Intestazione: Cassa di risparmio di Narni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 2 — Rendita: L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 14 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Reggiani Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 5860.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2094 — Data: 2 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Anzani Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3153,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 7 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Taormina Carlo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % 1951 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3230 — Data: 18 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Simone Francesco Paolo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 dicembre 1945

(62) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 marzo 1946 - N. 64

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,275
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	85,80
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,375

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Rendita 5 %	146575	230 —	Pagan Ruggero fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Ruggero fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan*, dom. a Venezia, con usufrutto come contro.
Id.	146667	230 —	Pagan Mario fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Mario fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come contro.
Rendita mista 3,50 %	5656	70 —	Aurame *Emanuele* fu Santino, dom. a Zuccarello (Genova).	Aurame *Eugenio Emanuele* fu Santino, domiciliato a Zuccarello (Genova).
Id.	5657	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	443265	843,50	Damiani Walter fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno Lomellina (Pavia).	Damiani Walter fu *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* od *Annetta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno (Pavia).
Id.	443266	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443267	1890 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	5905	1185 —	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie di Rivalta Antonio, dom. a Firenze (con vincolo dotale).	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie *legalmente separata* di Rivalta Antonio, domiciliata a Firenze (vincolo dotale).
P. R. 3,50 % (1934)	497398	350 —	*Pisciotti Carmela* fu Michele, moglie di Salvatore Di Palma fu Giovanni, dom. in Pagani (Salerno), con vincolo dotale.	*Pisciotta Maria Carmela* fu Michele ecc. come contro.
Id.	344498	150,50	Magrassi *Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.	Magrassi *Maria Domenica Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Paolo Carlo Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	690623	490 —	Caprara Antonia di Guglielmo, moglie di Della Rocca Antonio di Nicola, dom. a Perugia, vincolata per dote, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei coniugi Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Sveva* fu Luigi, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a favore di Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Cornelia - Sveva - Chiara* fu Luigi, dom. a Perugia.
Red. 3,50 % (1934)	168792	490 —	Caprara Giovanna di Guglielmo, ved. di Bellingeri Arnaldo, dom. a Bologna, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(423)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli per il conferimento di n. 6 borse di studio per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduti gli articoli 282-*d*) e 336-*b*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio, circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 30.000 (trentamila) ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi quattro.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata da apposita commissione giudicatrice.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi quattro, un istituto di riconosciuta importanza specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciale esperienza, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 12 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;
d) certificato generale penale;
e) certificato di iscrizione all'albo professionale;
f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;
g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;
h) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua appartenenza a istituzioni per la lotta contro la tubercolosi;
i) elenco in cinque copie dei documenti prodotti.

I documenti debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I concorrenti che siano impiegati di una pubblica amministrazione, e che non esercitino libera professione, sono esonerati dalla produzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, in base alle disposizioni dell'art. 7, 2° comma del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare

a) l'Istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;
b) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938;
c) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio, previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine del tirocinio stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1937.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del Prefetto della provincia in cui trovasi l'Istituto frequentato.

E' in facoltà dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 21 febbraio 1946

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(763)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.